



BANDO

“Giornata degli Etruschi”

per la concessione di compartecipazioni finanziarie a enti locali, musei civici appartenenti alla rete degli enti locali e consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, con sede legale e operativa in Toscana, per la promozione di iniziative rivolte a celebrare la civiltà, la cultura ed il patrimonio etrusco della Toscana, nel periodo compreso tra sabato 24 agosto a domenica 29 settembre 2019.

Premesso che:

- la l.r. 46/2015 *“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”*, così come modificata dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 *“Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano Innovazione - Made in Tuscany e Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane. Modifiche alla l.r. 46/2015”* ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilievo, che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano, il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, con una bolla papale del 27 agosto 1569, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva infatti Cosimo I e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di fatto l’attuale configurazione regionale;
- nella seduta del 25 giugno 2019 l’Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 61 ha approvato il documento relativo alle Linee di indirizzo per la celebrazione della “Giornata degli Etruschi”, decidendo di destinare a tali celebrazioni, nell’anno 2019, la somma massima di **euro 56.161,00** quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da Enti Locali, Musei civici appartenenti alla rete degli Enti Locali toscani e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette;

Tutto ciò premesso, in attuazione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61 del 25 giugno 2019, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente bando intende sostenere, attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009, iniziative rivolte a celebrare la civiltà, la cultura e il patrimonio etrusco della Toscana, promosse da: Enti Locali, Musei civici appartenenti alla rete degli Enti Locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1, devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente bando e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi a carattere storico, scientifico e divulgativo, quali, ad esempio: mostre, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, presentazioni di libri, laboratori didattici, spettacoli, visite guidate, aperture straordinarie.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente bando: enti locali, musei civici appartenenti alla rete degli enti locali e consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra **sabato 24 agosto a domenica 29 settembre 2019**.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita a una unica iniziativa.
4. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato l'ente capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri enti/soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 11 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri enti/soggetti associati.

Art. 3 – Modalità di compilazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che intendono partecipare al presente Bando devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/etruschion> (www.consiglio.regione.toscana.it, sezione "Avvisi, bandi e gare").
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della richiesta di compartecipazione, è denominato "Domanda di concessione di una compartecipazione finanziaria per la realizzazione di un'iniziativa". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf che dovrà essere stampata ed inviata nelle modalità di cui al successivo art. 4. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 4, non costituisce titolo di partecipazione al Bando.
4. La domanda si comporrà della seguente documentazione:
 - domanda di partecipazione completa dei dati del soggetto richiedente;
 - progetto, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, presentato seguendo lo schema di compilazione presente nella procedura telematica;
 - piano previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale, presentato sul modello presente nella procedura telematica;
5. Si ricorda che, nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente/soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4), questa deve essere corredata dalla copia della convenzione o accordo di collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.

6. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente con firma digitale. Potrà non essere firmata digitalmente se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scansionata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.¹

Art. 4 - Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell'inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all'art. 3 del presente Bando, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà pervenire** al Consiglio regionale, **pena la non ammissibilità, entro e non oltre venerdì 19 luglio 2019**, in una delle seguenti modalità:
 - a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;

L'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate dovrà avvenire in un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

Si specifica che i documenti dovranno pervenire nelle modalità sopraindicate e riportare quale oggetto dell'invio "Domanda di partecipazione Bando Giornata degli Etruschi 2019".

2. Le domande pervenute successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che saranno compilate in modo non conforme a quanto previsto all'art. 3 del presente Bando, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.
3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente Bando.

¹ Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - a) il progetto presentato deve essere pertinente al tema della celebrazione;
 - b) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali, previsti ai sensi di legge, che lo qualificano quale soggetto compreso tra quelli indicati all'art. 2, comma 1;
 - c) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - d) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 3 del presente Bando e firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 6;
 - e) la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, **deve pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre venerdì 19 luglio 2019**, secondo le modalità indicate agli artt. 3 e 4;
 - f) l'accesso del pubblico all'iniziativa- per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, deve essere gratuito. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario. Qualora il progetto presentato preveda la realizzazione di una pubblicazione, questa deve essere distribuita gratuitamente e non potrà avere un prezzo di copertina;
 - g) tutte le attività, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione devono essere realizzate nel periodo compreso tra sabato 24 agosto e domenica 29 settembre 2019;
 - h) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;
 - i) nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2,

comma 4), la domanda deve essere corredata da copia della convenzione o accordo di collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila. Tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati all'art. 2, comma 1.

Art. 6 – Valutazione delle domande

1. Il Settore competente in materia di Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne verifica l'ammissibilità delle domande ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Bando.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all'art. 7:
 - a) qualità del progetto;
 - b) sostenibilità finanziaria del progetto;
 - c) comunicazione e promozione dell'iniziativa;
3. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema del Bando.
4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 7 – Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente predispose un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - **1° criterio: qualità del progetto** (fino a un massimo 75 punti) con riferimento a:
 - a) livello di pertinenza del progetto sia in rapporto al tema della celebrazione, sia alla promozione della conoscenza del patrimonio storico nel territorio locale ed alla valorizzazione e fruizione dei siti archeologici interessati (da 0 a di 40 punti);
 - b) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 15 punti);
 - c) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
 - d) coinvolgimento di pubblici diversi (da 0 a 10 punti).

- **2° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 10 punti), con particolare riguardo:
 - a) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network;
 - b) alla distribuzione di prodotti editoriali;

 - **3° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:
 - a) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);
 - b) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5);
2. L'elenco delle proposte progettuali esaminate e valutate dal Settore competente - con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati - è sottoposto all'Ufficio di presidenza per l'approvazione.
 3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo stanziamento complessivo di euro 56.161,00, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite degli stanziamenti sopraindicati.

Art. 8 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare il 70% delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa.
2. Il limite massimo della compartecipazione concedibile, pari al 70% delle spese ammissibili, si applica anche in sede di rendicontazione finale dell'iniziativa.
3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta ad euro 56.161,00.
4. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle compartecipazioni deliberate dall'Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmette il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo. Il materiale

informativo, pubblicitario e di comunicazione dell'iniziativa/progetto per la/il quale è stata concessa la compartecipazione deve riportare la dicitura "con il contributo del Consiglio regionale" e il logo del Consiglio.

5. Il logo del Consiglio può essere utilizzato solo nell'ambito del progetto per il quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume, e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi.
7. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto.

Art. 9 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente, o dai soggetti contitolari del progetto in caso di presentazione dell'iniziativa o progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: non sono ammessi scontrini fiscali;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate contabilmente ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;

- premi e riconoscimenti;
- compensi per relatori, artisti ed esperti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio.

3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:

- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- acquisto di beni durevoli;
- compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario percepiti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'iniziativa;
- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 10 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 11 riportando l'importo e la denominazione del soggetto.

Art. 11 - Rendiconto e liquidazione della compartecipazione

1. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa, deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base del modello di rendiconto (allegato 1) comprendente i documenti di seguito indicati, redatti su carta intestata del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante, a pena di non liquidazione:
 - a. **relazione** puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia dei prodotti realizzati e del materiale di comunicazione e pubblicizzazione;
 - b. **rendiconto finanziario** dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione. Il rendiconto finanziario deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 4. Il rendiconto deve contenere l'elenco dei pagamenti **per un importo corrispondente al 100% delle**

spese sostenute, come da piano previsionale di spesa. Non potrà comunque essere liquidata una compartecipazione superiore al 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto di spesa, con indicazione dei mandati di pagamento.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all'art.4, comma 1, con la dicitura "Rendiconto Giornata degli Etruschi 2019".
3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 2, comma 4.
4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore competente.

Art. 12 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, revoca la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all' art. 2, comma 3, (29 settembre 2019);
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto presentato con la partecipazione all'bando pubblico;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione, nel caso di soggetti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 2, comma 4;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 5, comma 1 lettera f);
 - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 10;
 - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, ai sensi dell'art. 11.
2. Il Settore competente procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:

- nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 8, comma 1;
- nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa;
- nei casi in cui venga a mancare l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente bando.

Art. 13 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 14 - Pubblicità e comunicazioni

1. L'bando pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, bandi e gare" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia", contattando:
 - Anna Giulia Fazzini 055/23.87.778 - ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - Daniele Graziani 055/23.87.635 - g.graziani@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale e a tutti i soggetti ne è data comunicazione.

Art. 15 -Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente Bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535>)

Art. 16 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione URP e Tipografia*.
2. Il Settore competente, ai fini del presente Bando, è il *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione URP e Tipografia*. Dirigente: dott.ssa Chiaretta Silla.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, dott.ssa Chiaretta Silla Tel: 055/238.70.06 - e-mail: c.silla@consiglio.regione.toscana.it.